

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1009

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ITALICO SANTORO, SBARBATI CARLETTI, PASSIGLI,  
BONOMO, PAGGINI, RIZZI**

Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso turistico ed aventi rilevanza e notorietà nazionale

*Presentata l'11 giugno 1992*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Tra i problemi che investono ad un tempo la tutela dei beni culturali e una sana gestione delle attività turistiche c'è sicuramente quello di salvaguardare quei locali storici (alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie) pregnanti di contenuti artistici e culturali che rischiano — in base alla vigente normativa — di essere chiusi in seguito a provvedimenti di rilascio attivati nei confronti del conduttore quando i titolari di tali esercizi non siano al contempo proprietari degli immobili.

È perfino superfluo sottolineare l'importanza, sul piano dell'immagine turistica nazionale, della sopravvivenza di lo-

cali prestigiosi e noti in tutto il mondo quali il Florian e l'Harris Bar di Venezia, il Villa D'Este a Como, l'Osteria del Bai a Genova, il Sabatini a Firenze, il Caffè Greco di Roma, il Cappuccini di Amalfi, il Caruso di Ravello.

Si tratta di pochi ma celeberrimi locali che contribuiscono in tutto il mondo a rafforzare l'immagine turistica italiana ed il cui valore va pertanto ben al di là della loro specifica attività commerciale. Per evitare che tali locali scompaiano si propone quindi l'approvazione del seguente articolo unico, con carattere di urgenza dal momento che in alcuni casi le procedure di sfratto sono state già attivate.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Non sono soggetti a provvedimenti di rilascio quegli immobili destinati da almeno cinquanta anni ad albergo, ristorante, bar o pasticceria e che abbiano particolare notorietà od importanza per il turismo nazionale o per la sua immagine. Tale vincolo, su richiesta del conduttore, è disposto con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere dell'Azienda di Promozione Turistica competente per territorio.

2. I giudizi in corso per finita locazione degli immobili di cui al comma 1 ed i provvedimenti di rilascio non ancora definitivamente eseguiti, sono sospesi dal momento in cui il conduttore ha formulato la richiesta di cui al comma 1.

3. In caso di mancato accordo tra le parti sulla entità del canone, lo stesso è determinato da un'apposita commissione istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e formata da tre persone, di cui due nominate dalle associazioni di categoria ed una dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale commissione decide sia in base alla redditività media, sia tenendo conto della parte a carico della quale sono state, sono e saranno sopportate le spese per manutenzione straordinaria, miglioramenti ed addizioni.

4. Avverso la decisione della commissione di cui al comma 3 è ammesso ricorso al pretore competente per territorio.